

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIARDINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1965

Anzianità dei Commissari di leva

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 3 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, la quale tratta delle « Norme per il reclutamento dei Commissari di leva », stabilisce: « ... *omissis* ... i Commissari di leva ... *omissis* ... prendono posto nel ruolo, ai soli effetti gerarchici, in base al grado di ufficiale rivestito all'atto della nomina all'impiego civile. A parità di grado ha la precedenza il più anziano nel grado stesso ».

In forza di tale articolo si perviene all'assurdo, in alcuni Uffici provinciali di leva ai quali sono assegnati più Commissari, di vedere l'ultimo nominato, in ordine di tempo, assumere il posto di capo ufficio ed avere in sottordine Commissari vincitori di precedenti concorsi o che lo precedono nella graduatoria di merito di uno stesso concorso.

L'illogicità di detto articolo è evidente: un Commissario di leva, il quale nella graduatoria del concorso precede colleghi più anziani d'età o più elevati in grado, deve restare, nell'espletamento delle sue funzioni di impiegato civile, subordinato a colleghi che lo seguono nella graduatoria stessa, solo perchè questi ultimi erano più anziani o di grado più elevato nella vita militare, o subordinato a coloro che sono entrati nella

carriera civile in virtù di successivi concorsi.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi per Commissario di leva viene stabilita attraverso il vaglio di migliaia di concorrenti, senza tener conto del grado rivestito, ma esclusivamente dei titoli specifici e di merito. Non si comprende quindi perchè gli ufficiali vincitori — i quali ben sanno che, vincendo il concorso, dovranno passare nel ruolo del personale civile del Ministero della difesa — debbano mantenere nella gerarchia civile la prerogativa del grado rivestito nell'Esercito.

Tutto ciò per altro costituisce una grave nota disarmonica nel nostro ordinamento statale, contrastando in pieno con quanto sancisce il comma secondo dell'articolo 15 del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato: « L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente, ed a parità di tutte le date dall'età, *salvi, in ogni caso, i*

diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito ».

Se si volesse conservare il criterio di attribuire l'anzianità secondo il grado militare rivestito all'atto della nomina all'impiego civile, si dovrebbe coerentemente ammettere al concorso una sola categoria di uffi-

ciali (oggi vi partecipano gli ufficiali dal grado di capitano a quello di colonnello).

A sanare una tale ibrida ed assurda situazione, che non trova riscontro in altro settore degli impieghi statali, si propone di sostituire l'articolo 3 con l'articolo unico ora sottoposto al vostro esame, articolo che è conforme a principi di giustizia e risponde alle esigenze della Pubblica amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 3 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, è sostituito dal seguente:

« L'anzianità dei Commissari di leva viene stabilita dal posto nel ruolo loro assegnato in base alla graduatoria finale del concorso al quale hanno partecipato, indipendentemente dal grado rivestito nell'Esercito ».